

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Provincia di Carbonia Iglesias

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI TRIBUTI
LOCALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06_del 30.01.2015

INDICE

Art. 1	SCOPO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
Art. 3	TRIBUTI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	Pag. 4
Art. 4	DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Pag. 4
Art. 5	DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Pag. 5
Art. 6	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	Pag. 6
Art. 7	CONTROLLO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA	Pag. 7
Art. 8	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 8

ART.1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in analogia alle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 disciplina, con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2014, in materia di Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
2. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente e di assicurare.
3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento;
4. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data del 31/12/2013 risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. Il presente regolamento è rivolto a tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati. Sono esclusi coloro che hanno già ricevuto la notifica di avviso di liquidazione e/o accertamento all' entrata in vigore.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:
 - ❖ definizione posizione tributaria per gli anni pregressi;
 - ❖ definizione degli atti di accertamento
2. L'atto di definizione agevolata dei tributi oggetto del presente regolamento obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
3. La definizione comporta l'esclusione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi solo per la rateizzazione del debito complessivo dovuto quando lo stesso supera l'importo di Euro 200,00.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia qualsiasi atto già emesso dall'amministrazione comunale.
5. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'atto di definizione agevolata definito: non rileva a fini extratributari; non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
7. La definizione agevolata non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.
8. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti che, alla data di pubblicazione del presente regolamento sono stati affidati al concessionario incaricato all'esercizio dell'attività di riscossione;

ART.3

TRIBUTI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di:
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 51 del 30/10/1998;
 - imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n. 20 del 13/03/1995;

ART.4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. I soggetti passivi del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, alla data di approvazione del presente regolamento, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggiore canone o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggiore canone, possono

definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con il versamento di una somma pari al solo canone o al maggiore canone dovuto con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa, ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso;

2. I soggetti passivi del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggiore canone, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.

ART. 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

3. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che, alla data di approvazione del presente regolamento, non hanno presentato la denuncia prevista dagli articoli 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare dell'imposta e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di pubblicità temporanea, non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa, ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso;
4. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 e dall'art. 8 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di pubblicità temporanea, non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Sant'Anna Arresi, a pena di decadenza, entro **180** giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un'istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Sant'Anna Arresi e deve essere compilata in ogni sua parte indicando dettagliatamente:
 - ✓ la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - ✓ l'indicazione delle somme versate;
 - ✓ gli estremi del versamento eseguito;
2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.)
3. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
4. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
 - ✓ relativamente alla C.O.S.A.P.: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
 - ✓ relativamente alla I.C.P.: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla esposizione pubblicitaria non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
5. Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato:
 - ✓ mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Sant'Anna Arresi;
 - ✓ tramite bonifico bancario presso il tesoriere comunale. Nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:
 - Indicazione di "DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI";
 - Tributo (ICP o COSAP);
 - Anno di riferimento del tributo;
 - Numero Rata (eventuale);
 - Scadenza rata (eventuale).
6. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata per ogni singolo tributo o per sommatoria di più tributi è pari o superiore ad € 200,00, su richiesta del

contribuente l'importo dovuto può anche essere versato ratealmente, secondo le seguenti modalità:

- a) la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione a pena di decadenza;
 - b) le altre rate concordate, dovranno essere versate con l'applicazione degli interessi legali; una volta effettuato il pagamento entro i termini di scadenza stabiliti per ogni rata, i soggetti interessati devono esibire/trasmettere anche a mezzo fax o e-mail all'Ufficio Tributi, entro lo stesso termine, l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.
7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la presentazione dell'istanza unitamente al pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Le rate successive alla prima eventualmente non versate saranno maggiorate della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi legali e saranno rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, alternativamente, l'Ente può procedere alla riscossione coattiva anche mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 39. Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.
 8. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del DLgs. 472/97.
 9. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.
 10. I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

ART. 7

CONTROLLO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nella istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. L'ufficio tributi qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore nei termini di legge e comunque dalla data di pubblicazione;
2. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.;
3. Il presente regolamento abroga e rende inefficace esclusivamente qualsiasi altro regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali precedentemente adottato e/o deliberato dall'Ente, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti.